

DICHIARATA L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE DELL'ART. 538 C.P.P. NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE IL GIUDICE, QUANDO PRONUNCIA SENTENZA DI PROSCIoglimento PER LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO, AI SENSI DELL'ART. 131-BIS C.P., DECIDE SULLA DOMANDA PER LE RESTITUZIONI E IL RISARCIMENTO DEL DANNO PROPOSTA DALLA PARTE CIVILE

di Giuseppe Falcone

SOMMARIO

1. Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Cenni generali. 2. La pronuncia della Corte Costituzionale. 3. L'ordinanza di rimessione del Giudice a quo (Tribunale militare di Roma). 4. La questione sottoposta all'attenzione del Tribunale militare di Roma. 5. Le preesistenti eccezioni relativamente alla domanda della parte civile. 6. Le motivazioni della Corte Costituzionale. 7. La disciplina dell'efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. 8. I pregiudizi alla parte civile prima della sentenza del Giudice delle Leggi. 9. Conclusioni.

1. Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Cenni generali

L'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stato introdotto nel nostro ordinamento con D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

Esso determina il proscioglimento dell'imputato, dichiarato non punibile, relativamente a reati risultanti particolarmente esigui sul piano del disvalore oggettivo.

L'art. 131-bis, comma 1, c.p., dispone che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La ratio del detto istituto va rinvenuta nel principio dell'*extrema ratio* del diritto penale, come evidenziato nella Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo n. 28/2015. Esso restringe l'area del penalmente rilevante ai soli comportamenti meritevoli e bisognosi di pena (per un'approfondita analisi dell'istituto de quo cfr. Giuseppe FALCONE, *La non punibilità per particolare tenuità del fatto*, La Tribuna, 2018).

2. La pronuncia della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 173 pronunciata in data 25 maggio 2022, depositata il 12 luglio 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione (con assorbimento del parametro rappresentato dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU), nella parte in cui non prevede che il Giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c. p. p.

3. L'ordinanza di rimessione del Giudice a quo (Tribunale militare di Roma)

Il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale è stato promosso dal Tribunale militare di Roma, con ordinanza del 27 aprile 2021, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Secondo il Giudice rimettente doveva essere rivisto l'orientamento secondo cui il Giudice penale non poteva decidere sulla domanda civilistica nel caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: il detto indirizzo prendeva le mosse dal carattere accessorio e condizionato dell'azione civile innestata nel processo penale, che non ne costituisce la sede naturale.

Per il Tribunale militare di Roma bisognava prendere nella giusta considerazione la circostanza che anche la persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, aveva il diritto di celebrare un giusto processo in un tempo ragionevole, senza dover ricorrere al Giudice civile in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto.

L'art. 538 c.p.p., infatti, non prevedeva che il Giudice, quando pronunciava sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., potesse decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti del codice di rito penale. Esso dispone che il Giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta con la costituzione di parte civile, quando pronuncia sentenza di condanna. La condanna penale, dunque, costituiva il presupposto indispensabile sulla domanda civile: se emetteva sentenza di proscioglimento il

Giudice, fino alla pronuncia della Consulta, non provvedeva sulla domanda civile; se, invece, emetteva sentenza di condanna, provvedeva, altresì, sulla domanda restitutoria o risarcitoria (come tuttora avviene, naturalmente).

Secondo il Giudice a quo detta norma, nel precludere la pronuncia del Giudice penale sulla domanda civile anche nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (ipotesi in cui, contrariamente alle altre fattispecie di proscioglimento, è accertata sia la sussistenza del fatto, già qualificabile come illecito civile, sia la sua commissione da parte dell'imputato), comprimere i diritti costituzionali e convenzionali della vittima del reato, ledendo i principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, ed imponendo una non necessaria dilatazione dei tempi di liquidazione del danno, poiché costringeva la parte danneggiata ad introdurre un nuovo giudizio, pur essendo già stata accertata, da parte del Giudice penale, l'illiceità del fatto, rilevante ai fini della responsabilità civile. Non potendo il Giudice penale provvedere sulla proposta domanda risarcitoria, infatti, il danneggiato era costretto ad esercitare ex novo la relativa azione dinanzi al Giudice civile.

La persona offesa, dopo aver adito il Giudice penale, secondo il Tribunale militare romano rimettente, avrebbe un'aspettativa legittima a che la domanda sia esaminata, anche se resta impregiudicata la sua possibilità di rivolgersi successivamente al Giudice civile, poiché, attraverso la costituzione di parte civile, essa avrebbe esercitato il suo diritto mediante il ricorso ad un rimedio appositamente previsto dall'ordinamento. L'art. 538 c.p.p., invece, "frustrando" questa "aspettativa legittima" nell'ipotesi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, violerebbe il predetto diritto, in quanto non consentirebbe di esaminare l'istanza risarcitoria della persona a cui è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile, e ciò anche quando sia possibile soddisfarla prontamente all'esito del processo penale, senza necessità di instaurare un ulteriore giudizio per la liquidazione del danno dinanzi al Giudice civile, essendo già stato effettuato l'accertamento del fatto, nonché quello della responsabilità (civile) dell'imputato.

L'eventuale (contestuale) decisione del Giudice penale sulle questioni civili non comporterebbe alcun vulnus alla sollecita definizione del procedimento penale, le cui finalità prioritarie di natura pubblicistica non sarebbero in alcun modo pregiudicate.

4. La questione sottoposta all'attenzione del Tribunale militare di Roma

L'ordinanza di rimessione del Tribunale militare di Roma veniva emessa nell'ambito di un giudizio penale che vedeva imputato un militare per il reato di diffamazione militare aggravata, commessa in danno di più persone. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, veniva provata sia la sussistenza del fatto di reato, sia la sua riferibilità all'imputato. Emergeva, però, la particolare tenuità dell'offesa

recata alle vittime, dal momento che la contestazione riguardava un unico episodio, la condotta criminosa era stata posta in essere in un contesto informale e in presenza di poche persone e l'autore del reato militare era incensurato.

Avuto riguardo alla pena edittale prevista per il delitto di diffamazione militare (non superiore nel massimo a cinque anni), alla non abitualità del comportamento e alla non ricorrenza delle cause ostative previste dalla legge, risultavano integrati i presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis c. p.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, può essere applicata anche ai reati militari. Ai sensi dell'art. 23 c.p.m.p. sotto la denominazione di pene detentive

o restrittive della libertà personale è compresa, oltre le pene indicate nell'art. 18 c.p., anche la reclusione militare (cfr. Cass. pen., Sez. I, 05.06.17-20.06.17, n. 30694).

5. Le preesistenti eccezioni relativamente alla domanda della parte civile

La regola secondo cui il Giudice penale decide sulla domanda restitutoria o risarcitoria solo quando pronuncia sentenza di condanna va incontro alle eccezioni già contemplate dall'art. 578 c. p. p., che prevede che il Giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o prescrizione, decidono sull'impugnazione limitatamente alle questioni civili, concludendosi il processo penale con l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all'imputato.

Ulteriore eccezione è quella prevista dall'art. 576, comma 1, c. p. p., secondo cui la parte civile può proporre impugnazione, oltre che contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, anche, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

6. Le motivazioni della Corte Costituzionale

Secondo il Giudice delle Leggi il legislatore delegato, in sede di introduzione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, avrebbe dovuto bilanciare la rinuncia dello Stato a sanzionare penalmente l'imputato per determinate condotte "minori" con la garanzia, al contempo, che alcun pregiudizio ne derivasse per le pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile.

Proprio per venire incontro alle esigenze della parte civile, pur in presenza di una declaratoria di estinzione del reato per particolare tenuità del fatto, la Corte Costituzionale emetteva la sentenza in commento.

La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata (come si legge nella sentenza recentemente pubblicata) richiedeva, secondo i Giudici del Palazzo della Consulta, di riconoscere al Giudice penale la possibilità di pronunciarsi anche sulla domanda di risarcimento del danno quando accerti che sussistono i presupposti per dichiarare la non punibilità dell'imputato in ragione della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

7. La disciplina dell'efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto

La sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. presenta una marcata peculiarità: la disciplina dell'efficacia di giudicato di tale pronuncia nel giudizio civile di danno sta non già nell'art. 652 c. p. p. (che riguarda le sentenze di assoluzione), bensì nell'art. 651-bis dello stesso codice, ripetitivo della formulazione dell'art. 651 c. p. p., che concerne le sentenze di condanna. Al pari della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento (art. 651 c. p. p.), anche quella dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti dell'imputato (condannato, nel primo caso; prosciolto nel secondo), nonché del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale (art. 651-bis c. p. p.).

La stessa efficacia di giudicato ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Il giudicato, quindi, si fonda sul modello tipico delle sentenze di condanna e non su quello delle sentenze di assoluzione. È per questo motivo che, a differenza di ogni altra pronuncia di proscioglimento che accerti la sussistenza di una causa di non punibilità, la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c. p. va iscritta nel casellario giudiziario.

8. I pregiudizi alla parte civile prima della sentenza del Giudice delle Leggi

Lidoneità dell'istituto della particolare tenuità del fatto ad adempiere pienamente alla sua funzione riparativa senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno trovava un limite, prima della pronuncia della Consulta in commento, nell'impossibilità per il Giudice penale di conoscere della domanda restitutoria o risarcitoria formulata dalla parte civile quando, con sentenza resa all'esito del dibattimento, dichiarava la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto: detta impossibilità discendeva dalla qualificazione formale della sentenza, la quale è pur sempre di proscioglimento per estinzione del reato, anche se ha un contenuto positivo di accertamento dei presupposti del reato.

La parte civile, inoltre, subiva anche il pregiudizio derivante dal fatto che, nell'immediato, le spese da essa sostenute nel processo penale restavano a suo carico, non potendo il Giudice penale porle a carico dell'imputato in mancanza di una formale soccombenza (v. Cass. pen., II Sez., sentenza 13 novembre 2020-11 febbraio 2021, n. 5423).

La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, non consentiva al Giudice penale di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, poiché si poteva far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c. p. p., tra le quali non rientrava quella di cui all'art. 131-bis c. p. (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. V, sentenza 18 dicembre 2020, n. 5433, e Cass. pen., Sez. V, sentenza 10.02.2017, n. 6347).

Dal danno, quindi, si passava alla "beffa": la parte civile, pur in presenza di una sentenza che aveva comunque riconosciuto l'esistenza dell'illecito ascritto all'imputato, non sanzionato penalmente in virtù del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, non solo non si vedeva riconoscere alcun risarcimento dei danni subiti, ma era, altresì, costretta a sopportare le spese di costituzione di parte civile (nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento, ex art. 444 e ss. c.p.p., ad esempio, le spese di costituzione di parte civile vengono liquidate, trattandosi, comunque, di una sentenza equiparata a quella di condanna, a differenza di quella relativa al proscioglimento per particolare tenuità del fatto).

L'unica strada percorribile dalla parte civile era rappresentata dal ricorso alla Giustizia civile, con un doppio anticipo di spese legali, aggiungendosi a quelle già sostenute nel processo penale (non liquidate in virtù dell'avvenuto proscioglimento del prevenuto) le ulteriori spese necessarie per affrontare il giudizio civile di risarcimento del danno nei confronti dell'imputato prosciolto per particolare tenuità del fatto (a ciò si aggiunge l'allungamento dei tempi, vista la nota durata dei giudizi civili).

Alla parte civile non rimaneva altro che richiedere, nel processo civile, oltre al risarcimento dei danni, anche il danno patrimoniale da danno emergente costituito dall'avvenuto pagamento delle spese sopportate nel giudizio penale dalla parte civile (non liquidate dal Giudice penale).

Avveniva una duplicazione di giudizi, quindi, con buona pace dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.

Capitava spesso che la persona offesa dal reato, per non sobbarcarsi il costo delle spese di costituzione di parte civile, era costretta ad attendere l'esito del giudizio penale, temendo una possibile declaratoria di estinzione del reato per particolare tenuità del fatto.

9. Conclusioni

La pronuncia dei Giudici della Consulta, in conclusione, è da accogliere favorevolmente, essendo ampiamente condivisibili le sue motivazioni che hanno portato, grazie alla sapiente stesura dell'ordinanza del Giudice a quo, ad una tutela effettiva della parte civile, ora non più "costretta" ad adire necessariamente la sede civilistica, nel caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto.